

STATUTO

IO VOLO FORMAZIONE - IMPRESA SOCIALE S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASALE MONFERRATO AL PIAZZA
VENEZIA 13

Numero REA: AL - 260411

Codice fiscale: 02492720061

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-09-2021 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" del repertorio n. 2.055/1.438

STATUTO SOCIALE

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione "**Io Volo formazione - impresa sociale s.r.l.**", quale emanazione dell'associazione culturale "Conessioni", con sede in Casale Monferrato, Viale San Martino n. 3.

Articolo 2 - Sede

La società ha sede nel Comune di Casale Monferrato, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Articolo 3 - Oggetto

La società ha per oggetto l'esercizio, in via stabile e principale ed in assenza di scopo di lucro, dell'attività di impresa di interesse generale e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, diretta ed organizzata per realizzare le finalità di cui alla lettera d) dell'articolo 2 del D. lgs. 112/2017 e precisamente le attività di:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

Al fine di realizzare la suddetta attività di interesse generale la società potrà svolgere:

- progettazione didattica, sviluppo, gestione, coordinamento didattico e rendicontazione finanziaria di progetti formativi finanziati e non con particolare attenzione a titolo informativo e non esclusivo a:

- Servizi alla persona: sviluppo ed erogazione di percorsi volti alla formazione di base e allo sviluppo di competenze per operatori sociali e di comunità.

- Integrazione multiculturale: sviluppo di percorsi formativi finalizzati a sviluppare competenze legali, antropologiche, psicologiche e sociali volte a favorire la mediazione interculturale.

- Pari opportunità: attività professionale rivolta a donne finalizzate a concretizzare condizioni di parità sul mercato del lavoro e nel lavoro.

- Violenza di genere: sviluppo ed erogazione di percorsi formativi normati a livello statale e regionale; analisi del bisogno e sviluppo di percorsi formativi e di sensibilizzazione, di incontri laboratoriali e seminariali;

- igiene e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi;

- fornitura di servizi nell'ambito della formazione aziendale finanziata e non, organizzazione, coordinamento e gestione di corsi di formazione di ogni genere, compresa la fornitura di docenti, tutor e coordinatori didattici, attrezzature didattiche, aule;

- organizzazione di eventi, quali: seminari, convegni, conferenze stampe, con servizi connessi, dall'organizzazione logistica alla pubblicizzazione degli eventi;

- Progettazione, realizzazione e gestione a livello territoriale e settoriale progetti formativi e di orientamento prevalentemente di interesse comunitario, statale, regionale e provinciale rivolti principalmente ai servizi alla persona;

- Progettazione ed erogazione di percorsi di educazione permanente degli adulti (lifelong learning), percorsi volti allo sviluppo di competenze "hard e soft-skills".

- Progettazione, realizzazione e gestione di altre iniziative finalizzate alla creazione e gestione di servizi e di attività capaci di favorire la crescita economica del territorio provinciale, mediante interventi di potenziamento delle risorse del territorio anche attraverso attività seminariali, ricerche di settore, attività congressuali e manifestazioni.

Le attività di cui sopra devono essere esercitate dalla società in via stabile e principale.

Per attività principale ai sensi del D. Lgs. 112/2017 si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale.

Al fine di realizzare l'oggetto sociale e quindi quale attività non prevalente nei limiti previsti dall'art. 2, comma 3 del D.Lgs 112/2017, la società potrà pure compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari necessarie e/o utili per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi comprese le seguenti:

- attività di ricerca, selezione e valutazione delle risorse;

- sviluppo di attività di consulenza negli ambiti di igiene e sicurezza sul lavoro: sopralluoghi nelle aziende pubbliche e private, valutazione dei rischi specifici presenti in azienda con l'utilizzo di strumentazione specifica, redazione di documentazione secondo normativa vigente; progettazione ed erogazione di corsi formativi specifici in ambito sicurezza sul lavoro;

- sviluppo di attività di consulenza nella prevenzione di rischi psicosociali: organizzazione di workshop e focus group in azienda in ambito sicurezza sul lavoro, effettuazione della valutazione del rischio;

- sviluppo di attività di consulenza antincendio: progettazione antincendio al fine del rilascio del Certificato Prevenzione Incendi, progettazione ed erogazione di percorsi formativi per gli addetti antincendio;

- sviluppo di attività di consulenza e prevenzione in ambito igiene alimentare: redazione di pratiche, stesura manuali e progettazione ed erogazione corsi di formazione specifica.

La società potrà inoltre assumere partecipazioni anche azionarie in altre società od imprese, che abbiano oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio, purchè la detta attività venga svolta in

via meramente strumentale e nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 2 del D. Lgs. 112/2017.

Essa potrà inoltre, sempre in via strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale, stipulare mutui, concedere garanzie anche ipotecarie, avalli e fidejussioni, anche a favore di terzi escluso comunque l'esercizio dell'attività bancaria ed assicurativa.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 2, del D. Lgs. 112/2017, è ammessa la prestazione di attività di volontariato, nei limiti del 50% (cinquanta per cento) dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nell'impresa sociale. Si applicano i limiti, gli adempimenti e le previsioni di cui all'art. 13, comma 2 del D. Lgs. 112/2017.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050.

Articolo 5 - Capitale Sociale

Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila) ed è suddiviso in tante quote quanti sono i soci.

Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o di altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

L'aumento di capitale a pagamento potrà essere eseguito mediante conferimenti in denaro, in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, compresi la prestazione di opera o di servizi a favore della società. In quest'ultimo caso, la polizza o la fideiussione di cui all'articolo 2464, sesto comma, c.c., possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta, in tutto o in parte, di partecipazioni di nuova emissione a terzi. Il diritto di opzione è escluso nel caso di conferimenti di beni in natura. In tali casi, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

In caso di riduzione per perdite può essere omesso il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'eventuale organo di controllo. In tal caso nel corso dell'assemblea l'amministratore o gli amministratori presenti dovranno illustrarne il contenuto; dovrà presenziare almeno un amministratore.

Articolo 6 - Versamenti e finanziamenti dei soci

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi della normativa in materia bancaria e creditizia. Si applicano i limiti

all'eventuale remunerazione previsti dall'art. 3, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 112/2017.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, previa conforme delibera assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci vale il disposto dell'art. 2467 c.c.

Articolo 7 - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

Deve essere rispettato il principio di non discriminazione ed è riservata all'assemblea dei soci ogni decisione in ipotesi di controversia, rimanendo salva la possibilità di rivolgersi all'autorità giudiziaria.

E' esclusa la possibilità di trasferire la quota di controllo o comunque tale da attribuire, in via diretta o indiretta, la direzione e il coordinamento dell'impresa sociale a società costituite da un unico socio persona fisica, a enti con scopo di lucro e ad amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 112/2017.

Nei limiti di cui sopra, è consentito il trasferimento delle partecipazioni sociali (o del diritto di opzione) per atto tra vivi (in tutto o in parte) alle condizioni di cui infra.

In caso di vendita (della proprietà o di diritti reali di godimento) le quote dovranno essere offerte in prelazione agli altri soci in proporzione alle partecipazioni possedute da questi ultimi, specificando l'offerente, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le condizioni di alienazione e il nominativo dell'acquirente prescelto.

In caso di rinuncia espressa o tacita all'esercizio della prelazione da parte di un socio, si accrescerà proporzionalmente il diritto per gli altri soci.

I soci destinatari del diritto di prelazione dovranno comunicare (per iscritto con raccomandata) all'offerente entro trenta giorni (termine perentorio) dal ricevimento della lettera raccomandata di offerta, se intendono esercitare o meno, il diritto, specificando che intendono acquistare la quota offerta, o la parte di quota offerta, in proporzione al diritto loro spettante (comprensivo dell'eventuale accrescimento).

Scaduto tale termine senza risposta, si intenderà che vi abbiano rinunciato senza possibilità di prova contraria. Qualora l'oblato o gli oblato o alcuni di essi intendessero acquistare, ma ad un prezzo inferiore a quello indicato, la cessione si intenderà perfetta, ma il prezzo verrà determinato (per tutti gli offerenti), mediante una relazione giurata di stima, da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, su istanza della parte più diligente.

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci, il socio cedente potrà vendere la quota ad un prezzo non inferiore a quello dell'offerta inviata e a parità di condizioni e al nominativo indicato e purché la vendita sia conclusa e comunicata all'Organo Amministrativo, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di

ricevimento, spedita entro centoventi giorni a partire dall'ultimo giorno utile per l'esercizio della prelazione da parte degli oblati.

E' fatto divieto di trasferire le quote sociali o parte di esse, per atto inter vivos in ipotesi diverse dalla vendita della proprietà o nuda proprietà o dell'usufrutto o della costituzione di usufrutto (è quindi vietato sottoporle a diritti reali di garanzia).

Il diritto di prelazione spetterà ai soci in proporzione delle quote loro spettanti anche nel caso di fusione di una società socia, in quanto quest'ultima si estingue. In questo caso la società fondenda dovrà comunicare agli altri soci, con le modalità e nei termini di cui sopra il prezzo di acquisto delle partecipazioni possedute, fermo restando il diritto per i titolari della prelazione di far determinare il prezzo a norma del precedente quinto comma, qualora gli stessi intendessero acquistare ma ad un prezzo inferiore di quello indicato.

In caso di pignoramento relativo alle quote, sarà diritto degli altri soci acquisire le quote stesse al prezzo determinato con le modalità di cui al quinto comma del presente articolo, provvedendo direttamente al pagamento dei creditori procedenti. Il diritto dovrà essere esercitato in proporzione all'entità delle quote di ogni socio secondo le modalità di cui sopra, mutatis mutandis.

E' ammessa l'intestazione di quote a favore di società fiduciarie; queste, però, potranno ritrasferire le stesse solo a favore dell'originario fiduciante. Sarà possibile il ritrasferimento a persone diverse solo rispettando il diritto di prelazione degli altri soci secondo il meccanismo di cui sopra.

Nell'ipotesi di trasferimento per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla Società, dal momento del deposito dell'atto di trasferimento presso il competente Ufficio del Registro Imprese o, se istituito, dall'iscrizione nel libro dei soci.

Articolo 8 - Trasferimento delle partecipazioni per causa di morte

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

Articolo 9 - Recesso del socio

Hanno diritto di recesso i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) la fusione e la scissione della società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede della società all'estero
- f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;

g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma c.c.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società, in relazione al disposto dell'articolo 2469, comma secondo c.c..

Per l'esercizio del diritto di recesso si applica l'articolo 2437-bis del codice civile.

Il socio receduto ha diritto al rimborso della propria partecipazione nel rispetto del limite di cui all'art. 3 del D. Lgs. 112/2017, e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al citato art. 3, comma 3, lettera a) del D. Lgs. 112/2017.

Articolo 10 - Esclusione del socio

Può essere escluso dalla società il socio che:

- venga dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale;
- venga dichiarato interdetto o inabilitato;
- che abbia subito una condanna con sentenza passata in giudicato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- che sia divenuto inidoneo a effettuare le prestazioni di opera o di servizi.

Può essere altresì escluso dalla società il socio dichiarato scomparso ai sensi dell'articolo 48 del codice civile, il socio dichiarato assente ai sensi dell'articolo 49 del codice civile, nonché il socio che non eserciti per almeno due anni consecutivi alcun diritto sociale ad esso spettante.

L'esclusione deve essere decisa dai soci all'unanimità, non computandosi nel numero il socio da escludere. Se la società è composta di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro.

La delibera di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.

Il socio escluso ha diritto al rimborso della sua partecipazione secondo quanto sopra previsto in tema di recesso.

Articolo 11 - Organo amministrativo

L'amministrazione della società spetta, a seconda di quanto di volta in volta stabilito nell'atto di nomina:

- a un amministratore unico;
- a un consiglio di amministrazione, composto da due o più membri, secondo quanto determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori possono anche non essere soci.

Agli amministratori non si applica il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

Gli amministratori devono possedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, in considerazione dell'attività della società, che devono essere valutati dall'assemblea che li nomina.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- non essere stato condannato ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

L'assunzione della carica di amministratore da parte di soggetti non soci, oltre a quanto previsto dal precedente comma, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalità ed indipendenza:

- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:

- * attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

- * attività professionali o lavorative nel settore delle imprese sociali;

- non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Non possono assumere la carica di presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

Articolo 12 - Durata della carica, revoca, cessazione

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. Gli amministratori sono rieleggibili e possono essere revocati in qualunque tempo, anche senza giusta causa.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo 2386 c.c.. Nel frattempo, il Consiglio gestirà soltanto gli affari strettamente urgenti ed ordinari.

Articolo 13 - Consiglio di amministrazione

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 14, possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengono il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori; la relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 14 - Deliberazioni collegiali del consiglio di amministrazione

Le decisioni del consiglio di amministrazione devono essere adottate mediante deliberazione collegiale nei seguenti casi:

- quando abbiano ad oggetto la redazione del progetto di bilancio ovvero dei progetti di fusione e di scissione, ovvero la delibera di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 del codice civile;
- quando ne sia fatta richiesta da almeno uno degli amministratori in carica;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

In tali casi il presidente convoca il consiglio di amministrazione mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Il consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, nonché i sindaci effettivi e il revisore, se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione nel detto luogo;
- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione assunte in forma collegiale si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 15 - Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, senza eccezione alcuna, salvo quelli che la legge o lo statuto, riservano espressamente ai soci.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi membri, anche disgiuntamente, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Agli organi delegati si applicano le disposizioni contenute nei commi quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c..

Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro otto giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 16 - Rappresentanza

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione e, nei limiti dei poteri loro attribuiti, ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 17 - Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un compenso annuale nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 3 del d. lgs. 112/2017.

Agli stessi può inoltre essere attribuita un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Articolo 18 – Coinvolgimento dei lavoratori

Nell'attività di amministrazione deve tenersi conto che i lavoratori della società, a qualunque titolo prestino la loro opera, hanno, ai sensi dell'art. 11 del d. lgs. 112/2017, i diritti di coinvolgimento nei termini e con le modalità specificate nel suddetto articolo 11, nonché nell'eventuale regolamento aziendale che potrà essere redatto con l'accordo dei lavoratori e sottoposto all'approvazione dei soci.

In ogni caso:

- l'organo amministrativo informa costantemente i lavoratori ed i destinatari delle attività della società delle deliberazioni degli organi sociali che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati;
- eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui al punto precedente devono pervenire, tramite gli uffici preposti, all'organo amministrativo, il quale potrà indire apposite riunioni al fine di consultare lavoratori e destinatari delle attività.

Il regolamento aziendale disciplina, in particolare, i casi e le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli utenti, anche tramite loro rappresentanti, all'assemblea dei soci.

Articolo 19 – Organo di controllo e revisione legale dei conti

La società nomina uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all'art. 2397, comma secondo, e 2399 del codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D. Lgs. 112/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 112/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

L'organo di controllo ha altresì le funzioni previste dall'articolo 2403 del Codice Civile ed i suoi poteri sono disciplinati dagli articoli da 2404 a 2406 del Codice Civile.

Nel caso in cui risultino superati per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la

revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

I soci con la decisione di nomina provvedono altresì alla determinazione del compenso spettante al sindaco od ai sindaci effettivi e, nel caso di composizione collegiale dell'organo di controllo, alla designazione del presidente, nonché a determinare lo specifico compenso per l'attività di revisione legale al soggetto all'uopo incaricato.

L'organo di controllo e, qualora nominato, il soggetto incaricato della revisione legale resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

Articolo 20 - Controllo individuale del socio

In ogni caso i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo 21 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili ai sensi di legge, nonché l'approvazione del bilancio sociale;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 112/2017 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e/o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la delibera di scioglimento di cui al numero 6) del primo comma dell'articolo 2484 codice civile, la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g) l'approvazione del regolamento che disciplina il coinvolgimento dei lavoratori nell'amministrazione della società.

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel registro delle imprese.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto c.c., non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 22 - Assemblea dei soci

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dai sindaci o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal registro delle imprese. Se la convocazione viene effettuata mediante telefax o posta elettronica, l'avviso deve essere inviato rispettivamente al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica comunicati alla società e annotati nel libro dei soci, ove esistente.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 23 - Deleghe

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da un soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nominativo del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega; in assenza di ogni specificazione, la subdelega non è consentita.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea, essa ha effetto anche per la seconda convocazione.

E' ammessa anche una delega per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Possono assistere all'assemblea i rappresentanti dei lavoratori, come disciplinato nel regolamento.

Articolo 24 - Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente articolo 22, settimo comma) i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario.

In tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente secondo quanto sopra scritto. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 25 - Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale presente o rappresentato in

assemblea. Nei casi previsti dalle lettere d), e), f) e g) dell'articolo 21 del presente statuto è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Per introdurre, modificare o sopprimere i particolari diritti attribuiti ai singoli soci, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci. Altrettanto per la modifica del presente comma.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 26 - Libro dei soci e domicilio dei soci

La società può istituire il libro dei soci, da tenersi, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali.

Ove istituito, in deroga al disposto degli articoli 2470, comma 1, e 2479-bis, comma 1, c.c., il trasferimento delle partecipazioni sociali e la costituzione di diritti reali sulle stesse, sia per atto tra vivi che per successione a causa di morte, nonché il mutamento del domicilio dei soci, hanno effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci. Gli amministratori sono obbligati ad eseguire detta iscrizione nel più breve tempo possibile dal momento del deposito nel registro delle imprese eseguito ai sensi di legge.

Sono fatte salve le previsioni degli articoli 2470, comma 3, 2471, comma 1, del codice civile, e le altre disposizioni inderogabili di legge.

Il domicilio dei soci (comprensivo, eventualmente, anche dei propri riferimenti telefonici e/o di telefax e/o di posta elettronica), per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal registro delle imprese. Ove istituito, il domicilio dei soci è, invece, quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio provvedere a tale comunicazione nonché provvedere, altresì, alla comunicazione di eventuali successivi cambiamenti, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 27 - Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo provvederà entro i termini di legge all'adempimento di quanto previsto dal Codice Civile e dal citato Decreto Legislativo n. 112/2017 in materia di bilancio. Purchè ricorrano le condizioni stabilite dalla legge, è consentito il differimento di sessanta giorni del termine di approvazione del bilancio.

Il bilancio sociale sarà redatto e depositato presso il Registro delle Imprese e pubblicato sul sito Internet della società, secondo le linee guida adottate con Decreto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dalla società.

Gli utili e gli avanzi di gestione saranno destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

A tal fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati in favore di fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Si considera distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione i lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2 comma 1, lettere b), g) o h) del D. Lgs. 112/2017;

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a) del D. Lgs. 112/2017;

d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del D. Lgs. 112/2017;

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei

prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati calcolate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Articolo 28 - Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter c.c.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, delibererà su:

- il numero dei liquidatori;
- le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

Ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 112/2017, in ogni ipotesi di cessazione dell'impresa, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del D. Lgs. 112/2017, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, del D. Lgs. 112/2017 secondo la delibera adottata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modificazioni statutarie a seguito della proposta formulata dall'organo liquidatorio.

Qualora richiesto da specifiche disposizioni, la devoluzione è subordinata alla preventiva notifica e/o parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Articolo 29 – Norme applicabili

Per tutto quanto non previsto, si applicano le norme del Codice Civile che disciplinano le società a responsabilità limitata, per quanto compatibili con le previsioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112/2017 e successive modifiche e integrazioni.

All'originale firmato:

Giachino Giuseppe

Barbara Ciocca Cavezzale notaio

Bollo virtuale assolto ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007
mediante M.U.I.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82, registrato a Vercelli il 9 settembre 2021 al n. 5036 Serie 1T, che si trasmette ad uso iscrizione nel Registro delle Imprese.

Vercelli li 14 settembre 2021

All'originale firmato:

Barbara Ciocca Cavezzale Notaio